

Gazzetta ufficiale

L 138

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
4 giugno 2010

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

★ Regolamento (UE) n. 484/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli	1
Regolamento (UE) n. 485/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..	3
Regolamento (UE) n. 486/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008.....	5
Regolamento (UE) n. 487/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere	6
Regolamento (UE) n. 488/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10	7
Regolamento (UE) n. 489/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la prima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010.....	9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 490/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010, recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 477/2010	10
--	----

DECISIONI

2010/308/UE:

★ Decisione del Consiglio, dell'11 marzo 2010, relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ⁽¹⁾	11
---	----

2010/309/UE:

★ Decisione della Commissione, del 3 giugno 2010, che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei comitati scientifici e agli esperti nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente	24
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 484/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽⁴⁾, ha abrogato il regolamento (CE) n. 105/2008 a decorrere dal 1° marzo 2010.

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

(5) I criteri di riconoscimento delle imprese per il burro ammissibile all'aiuto all'ammasso privato sono stati stabiliti nell'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1272/2009.

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede l'ammasso privato obbligatorio di burro.

(6) Poiché il riferimento al regolamento (CE) n. 105/2008 che figura nell'allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 826/2008 non è più pertinente a decorrere dal 1° marzo 2010, è opportuno a fini di chiarezza modificare tale riferimento sostituendolo con il riferimento all'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1272/2009.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti che i prodotti devono soddisfare per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato. Tali requisiti sono elencati nell'allegato I di detto regolamento.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 826/2008.

(3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 826/2008 prevede nella parte III che l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per il burro prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro ⁽³⁾, e che soddisfa ulteriori criteri.

(8) La modifica proposta si applica a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 105/2008.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(4) L'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione dell'11 dicembre 2009, recante modalità

Nell'allegato I, parte III, «Burro», del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

«L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso solo per il burro prodotto nei 28 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (*)».

(*) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 485/2010 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	44,4
	TN	92,7
	TR	68,5
	ZZ	68,5
0707 00 05	AL	41,0
	MA	41,0
	MK	41,0
	TR	119,4
	ZZ	60,6
0709 90 70	TR	103,4
	ZZ	103,4
0805 50 10	AR	88,5
	BR	112,1
	TR	98,5
	ZA	107,7
	ZZ	101,7
0808 10 80	AR	95,7
	BR	83,2
	CA	80,1
	CL	90,2
	CN	69,1
	IL	49,0
	NZ	119,7
	US	135,5
	UY	81,7
	ZA	92,0
	ZZ	89,6
0809 10 00	TN	373,7
	TR	194,4
	ZZ	284,1
0809 20 95	TR	505,6
	US	550,8
	ZZ	528,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 486/2010 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2010****recante decisione di non concedere restituzioni all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede una procedura di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 1° giugno 2010.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 1° giugno 2010, non è concessa alcuna restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettere a) e b) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

REGOLAMENTO (UE) N. 487/2010 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2010****che, nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un pro-

cedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno non concedere alcuna restituzione per il periodo di gara che termina il 1° giugno 2010.

- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di presentazione delle offerte che scade il 1° giugno 2010, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

REGOLAMENTO (UE) N. 488/2010 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2010****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 475/2010 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 1.6.2010, pag. 61.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 4 giugno 2010

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	37,71	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	37,71	3,59
1701 12 10 ⁽¹⁾	37,71	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	37,71	3,29
1701 91 00 ⁽²⁾	37,51	6,48
1701 99 10 ⁽²⁾	37,51	3,08
1701 99 90 ⁽²⁾	37,51	3,08
1702 90 95 ⁽³⁾	0,38	0,29

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (UE) N. 489/2010 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2010****recante fissazione del prezzo minimo di vendita del burro per la prima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara relativa alla vendita di burro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾.
- (2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare

parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la prima gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale relativa alla vendita di burro nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 1° giugno 2010, il prezzo minimo di vendita del burro è di 345 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 490/2010 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 2010****recante decisione di non fissare un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 477/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 477/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾.
- (2) È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare

parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la prima gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 477/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 1° giugno 2010, non è fissato un prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale per dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2010

relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/308/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l'accordo») è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- (2) L'articolo 23 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato della gestione dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
- (4) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concer-

nenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell'Unione.

- (5) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell'accordo. A tal fine è opportuno raccomandare l'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo.
- (6) L'Unione deve prendere posizione sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione dell'Unione in seno al comitato misto istituito all'articolo 23 dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus si basa sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione allegati.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO

⁽¹⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.

Progetto di decisione n. 1/2003 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

del ...

che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo

IL COMITATO MISTO,

nenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell'Unione,

visto l'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 23 e 24,

DECIDE:

Articolo 1

considerando quanto segue:

È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

(1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l'accordo»), il comitato adotta il proprio regolamento interno.

L'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo sono adattati conformemente all'allegato II della presente decisione.

(2) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concer-

Fatto a Bruxelles, il ...

Il presidente

Il segretario

⁽¹⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

ALLEGATO I

Regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus*Articolo 1***Denominazione del comitato misto**

Il comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è di seguito denominato «il comitato».

*Articolo 2***Presidenza**

1. La presidenza del comitato è esercitata da un rappresentante della Commissione europea («la Commissione»), a nome dell'Unione europea.
2. Il capo della delegazione dell'Unione o, se del caso, il suo sostituto esercitano le funzioni di presidente del comitato.
3. Il presidente dirige i lavori del comitato.

*Articolo 3***Delegazioni**

1. Le parti nei confronti delle quali l'accordo è in vigore («le parti») nominano i rispettivi rappresentanti nel comitato. La delegazione dell'Unione è composta da rappresentanti della Commissione, assistiti da rappresentanti degli Stati membri.
2. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed, eventualmente, il suo sostituto.
3. Ciascuna delle parti può designare nuovi rappresentanti nel comitato. Il segretariato del comitato è informato immediatamente per iscritto di tali cambiamenti.
4. Alle riunioni del comitato possono assistere rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea in qualità di osservatori. Il presidente, d'intesa con gli altri capi delegazione, può invitare persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere ad una riunione del comitato allo scopo di fornire informazioni su determinate materie.
5. Almeno una settimana prima della riunione, le parti comunicano al segretariato del comitato la composizione della propria delegazione.

*Articolo 4***Segretariato**

1. Un rappresentante della Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato. Il segretario è designato dal presidente del comitato ed esercita le sue funzioni sino alla nomina di un nuovo segretario. Il presidente comunica alle altre parti il nome e le coordinate del segretario.
2. Il segretario è responsabile della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintende alle attività del segretariato.

*Articolo 5***Riunioni del comitato**

1. Il comitato si riunisce su richiesta di almeno una delle parti. Il comitato è convocato dal presidente.
2. Il presidente invia ai capi delle altre delegazioni la convocazione accompagnata dal progetto di ordine del giorno e dai documenti di seduta almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.
3. Una parte può chiedere al presidente di abbreviare i termini di cui al paragrafo 2 per tener conto dell'urgenza di un caso particolare.

4. Salvo decisione contraria dei capi delegazione le riunioni del comitato non sono pubbliche.
5. Il comitato si riunisce a Bruxelles, salvo che le parti non convengano di tenere la riunione altrove.

Articolo 6

Ordine del giorno

1. Il presidente, assistito dal segretario, stabilisce il progetto di ordine del giorno di ogni riunione e fissa, previa consultazione dei capi delle altre delegazioni, la data e il luogo della riunione. Il presidente trasmette l'ordine del giorno provvisorio agli altri capi delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione. L'ordine del giorno è accompagnato da tutti i documenti di lavoro necessari.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica alle riunioni urgenti convocate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.
3. Ciascuna delle parti può proporre di aggiungere all'ordine del giorno provvisorio uno o più punti, al più tardi 24 ore prima dell'inizio della riunione. La domanda di iscrizione di ulteriori punti all'ordine del giorno è motivata e rivolta per iscritto al presidente.
4. All'inizio della riunione il comitato adotta l'ordine del giorno. Il comitato può decidere di iscrivere all'ordine del giorno un punto che non figura nell'ordine del giorno provvisorio.

Articolo 7

Adozione degli atti

1. Le decisioni del comitato sono adottate all'unanimità delle parti rappresentate, conformemente all'articolo 23, paragrafi 5 e 6, dell'accordo. Le raccomandazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera g), dell'accordo, sono prese in via consensuale dalle delegazioni delle parti rappresentate. Le decisioni e le raccomandazioni recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data della loro adozione e dall'indicazione del loro oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del segretario. Il segretario provvede a trasmetterle agli altri capi delegazione.
3. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato.
4. Gli atti del comitato possono essere adottati mediante procedimento scritto previa decisione in tal senso dei capi delegazione. Il presidente comunica il progetto dell'atto agli altri capi delegazione, i quali rispondono precisando se lo accettano o meno, ovvero se propongono modifiche o se chiedono un periodo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente conclude la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.
5. Le raccomandazioni e le decisioni sono redatte in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti fede. Ciascuna delle parti è responsabile della traduzione corretta delle raccomandazioni e delle decisioni nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. La Commissione provvede alla traduzione nelle altre lingue dell'Unione.

Articolo 8

Verbale

1. Sotto la responsabilità del presidente, il segretario redige un progetto di verbale di ogni riunione del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della riunione.
2. Il verbale contiene, di norma, relativamente a ciascun punto iscritto all'ordine del giorno:
 - l'indicazione dei documenti presentati al comitato,
 - le dichiarazioni di cui una parte ha chiesto l'iscrizione a verbale,
 - le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate.
3. Il progetto di verbale è presentato al comitato per approvazione secondo il procedimento scritto di cui all'articolo 7, paragrafo 4. Se il procedimento non giunge a conclusione, il verbale è adottato dal comitato nella riunione successiva.
4. Una volta adottato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e conservato da quest'ultimo. Il segretario ne trasmette copia agli altri capi delegazione.

*Articolo 9***Riservatezza**

Ferma restando la disposizione relativa alla pubblicazione degli atti prevista all'articolo 7, paragrafo 3, le deliberazioni delle riunioni e i documenti del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio.

*Articolo 10***Spese**

1. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato.
2. Il comitato decide in merito al rimborso delle spese connesse alle missioni affidate a persone invitate dal presidente in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4.

*Articolo 11***Corrispondenza**

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretario del comitato. Il segretario trasmette a tutte le delegazioni copia di tutta la corrispondenza relativa all'accordo.

*Articolo 12***Lingue**

Le lingue utilizzate nelle riunioni del comitato e nei documenti sono decise dal comitato. La parte che ospita la riunione non ha alcun obbligo di fornire l'interpretazione nelle altre lingue.

ALLEGATO II

Adattamento dell'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, dell'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo ⁽¹⁾

1. Adattamento dell'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada.

All'allegato 1 dell'accordo è aggiunto il seguente atto dell'Unione:

«Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)».

2. Adattamento dell'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus.

1. All'articolo 1 dell'allegato 2 dell'accordo le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

«a) controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

- direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12);
- direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata dalla direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003 (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37);

b) limitatori di velocità:

- direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8);

c) dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

- direttiva 96/53/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47);
- direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1), modificata dalla direttiva 2003/19/CE della Commissione, del 21 marzo 2003 (GU L 79 del 26.3.2003, pag. 6);

d) apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

- regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3) o regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.».

⁽¹⁾ Per l'aggiornamento dell'elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2009.

2. L'articolo 2 dell'allegato 2 dell'accordo è così modificato:

a) dopo il primo comma e prima della tabella è inserito il testo seguente:

«emissioni allo scarico:

- direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10);
- direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51);
- regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (EURO VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1);

fumi:

- direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005 (GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 25);

emissioni sonore:

- direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49);

frenatura:

- direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/78/CE della Commissione, del 1° ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 267 del 4.10.2002, pag. 23);

pneumatici:

- direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005 (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42);

dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

- direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 257 del 25.9.2008, pag. 14);

serbatoi di carburante:

- direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/20/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006 (GU L 48 del 18.2.2006, pag. 16);

retrovisori:

- direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44);

cinture di sicurezza-installazione:

- direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146);

cinture di sicurezza — ancoraggio:

- direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149);

sedili:

- direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143);

allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

- direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1);

allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura, ecc.):

- direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).»

b) la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Voce	Regolamento UNECE ultima serie di modifiche	atti dell'Unione (originale/ultima modifica)
Emissioni allo scarico	49/01 49/02, omologazione A 49/02, omologazione B	Direttiva 88/77/CEE Direttiva 2001/27/CE Direttiva 2005/55/CE Direttiva 2008/74/CE Regolamento (CE) n. 595/2009
Fumi	24/03	Direttiva 72/306/CEE Direttiva 2005/21/CE
Emissioni sonore	51/02	Direttiva 70/157/CEE Direttiva 2007/34/CE
Frenatura	13/11	Direttiva 71/320/CEE Direttiva 2002/78/CE
Pneumatici	54	Direttiva 92/23/CEE Direttiva 2005/11/CE
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	48/01	Direttiva 76/756/CEE Direttiva 2008/89/CE
Serbatoi di carburante	34/02 67/01 110	Direttiva 70/221/CEE Direttiva 2006/20/CE
Retrovisori	46/01	Direttiva 2003/97/CE Direttiva 2005/27/CE
Cinture di sicurezza — installazione	16/06	Direttiva 77/541/CEE Direttiva 2005/40/CE
Cinture di sicurezza — ancoraggio	14/07	Direttiva 76/115/CEE Direttiva 2005/41/CE
Sedili	17/08 80/01	Direttiva 74/408/CEE Direttiva 2005/39/CE
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)	118	Direttiva 95/28/CE
Allestimento interno (Uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi)	107.02	Direttiva 2001/85/CE
Protezione contro il ribaltamento	66.01	Direttiva 2001/85/CE»

3. Adattamento delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo

1. A seguito dell'inclusione della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), l'articolo 8 dell'allegato 2 dell'accordo, dell'allegato II bis dell'accordo e dell'allegato II ter dell'accordo è soppresso.
2. Gli atti dell'Unione elencati nell'articolo 8 dell'accordo sono sostituiti dai seguenti atti dell'Unione ⁽¹⁾:

«— regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88);

⁽¹⁾ Per l'aggiornamento dell'elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2009.

- regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3);

 - direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45);

 - direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9);

 - direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35);

 - direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»
-

Progetto di raccomandazione n. 1/2003 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

del ...

relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, in particolare gli articoli 23 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l'accordo») è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- (2) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell'accordo. A tale fine è opportuno raccomandare l'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde faci-

litare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo,

RACCOMANDA:

Le parti contraenti dell'accordo diverse dall'Unione dovrebbero utilizzare per gli autobus soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo un rapporto tecnico secondo le modalità enunciate nell'allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, ...

Il presidente

Il segretario

ALLEGATO

Rapporto tecnico per gli autobus				
Marca e tipo del veicolo		Targa di immatricolazione e codice del paese		
Data della prima immatricolazione		Telaio n.		
	Legislazione dell'Unione	Regolamento UNECE	Approvazione n.	Marca/Indicazione sul veicolo
Limitatori di velocità	Direttiva 92/6/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE	—		
Dimensioni massime	Direttiva 96/53/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE Direttiva 97/27/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/19/CE.	—		
Tachigrafo	Regolamento (CEE) n. 3821/85 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009	—		
Emissioni allo scarico	Direttiva 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE Direttiva 2005/55/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE Regolamento (CE) n. 595/2009	49/01 49/02, omologazione A 49/02, omologazione B		
Fumi	Direttiva 72/306/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/21/CE	24/03		
Emissioni sonore	Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE	51/02		
Frenatura	Direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/78/CE	13/11		
Pneumatici	Direttiva 92/23/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE	54		
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	Direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/89/CE	48/01		
Serbatoi di carburante	Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/20/CE	34/02 67/01 110		

Rapporto tecnico per gli autobus				
Marca e tipo del veicolo		Targa di immatricolazione e codice del paese		
Data della prima immatricolazione		Telaio n.		
	Legislazione dell'Unione	Regolamento UNECE	Approvazione n.	Marca/Indicazione sul veicolo
Retrovisori	Direttiva 2003/97/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/27/CE	46/01		
Cinture di sicurezza — installazione	Direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/40/CE	16/06		
Cinture di sicurezza — ancoraggio	Direttiva 76/115/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/41/CE	14/07		
Sedili	Direttiva 74/408/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/39/CE	17/08 80/01		
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)	Direttiva 95/28/CE	118		
Allestimento interno (Uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi)	Direttiva 2001/85/CE	107.02		
Protezione contro il ribaltamento	Direttiva 2001/85/CE	66.01		

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2010

che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei comitati scientifici e agli esperti nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente

(2010/309/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 168 e 169,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE ⁽¹⁾, stabilisce che i membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi (di seguito «il pool») e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica.
- (2) L'allegato III della decisione 2008/721/CE fissa gli importi delle indennità da corrispondere ai membri dei comitati scientifici, ai consulenti scientifici del pool e agli esperti esterni.
- (3) Attualmente le indennità per la partecipazione a riunioni possono essere corrisposte soltanto agli esperti fisicamente presenti alle riunioni. Grazie alle moderne tecnologie gli esperti possono scambiare le loro opinioni in riunioni virtuali, per mezzo di dispositivi audio o video o applicazioni on line. Il ricorso a questi strumenti permetterebbe una più ampia partecipazione di esperti alle attività dei comitati scientifici, minimizzando l'impatto e i costi ambientali, e ridurrebbe i tempi necessari per gli spostamenti degli esperti.
- (4) Nel caso di una partecipazione a distanza con l'ausilio di mezzi elettronici, l'importo dell'indennità dovrebbe essere calcolato in relazione alla durata della riunione (presenza di breve durata, per l'intera giornata, alla sola riunione del mattino o del pomeriggio).

- (5) È quindi necessario adattare le regole per il pagamento delle indennità di partecipazione ai membri, ai consulenti e agli esperti esterni. L'articolo 19 e l'allegato III della decisione 2008/721/CE devono essere modificati di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/721/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità per la loro partecipazione, di persona o a distanza con l'ausilio di mezzi elettronici, alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica, come stabilito nell'allegato III.»;

- 2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

INDENNITÀ

1. I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità per la loro partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione, secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di partecipazione di persona, 385 EUR per giorno di presenza;
- b) in caso di partecipazione a distanza, 100 EUR per ogni ora o frazione di ora di presenza, con un massimale di:
 - i) 385 EUR per una presenza il mattino e il pomeriggio;
 - ii) 195 EUR per una presenza solo il mattino o solo il pomeriggio.

2. I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un'indennità per l'esercizio del mandato di relatore, secondo le seguenti modalità:

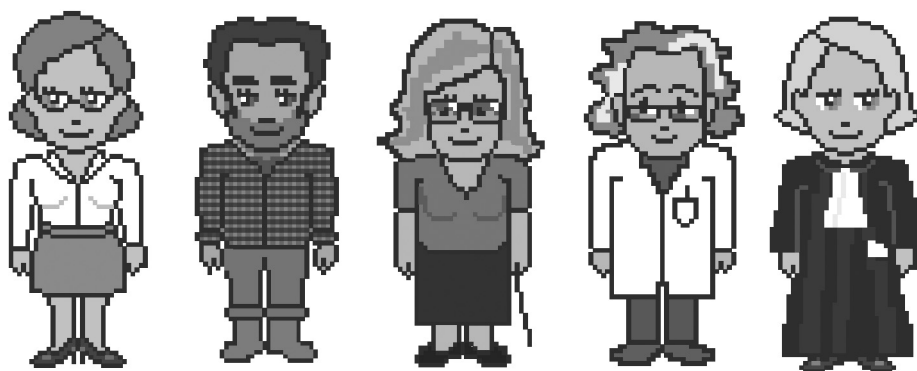
- a) l'indennità è modulata, in funzione del carico di lavoro relativo alla complessità della questione, alla durata del periodo necessario a completare il parere, alla quantità e all'accessibilità dei dati, della letteratura scientifica e delle informazioni da raccogliere e da trattare, nonché all'ampiezza e alla complessità delle consultazioni del pubblico e delle parti interessate e dei contatti con altri organismi, in base ai seguenti criteri indicativi:

Importo	Criteri indicativi
385 EUR	— Questione semplice e di routine — Parere fondato sull'esame di un fascicolo, con limitate ricerche documentarie e bibliografiche — Nessuna consultazione del pubblico — Non oltre 5 mesi tra la prima e l'ultima riunione
770 EUR	— Questione complessa — Parere fondato su significative ricerche e analisi documentarie e bibliografiche — Consultazione delle parti interessate e/o del pubblico con limitato carico di lavoro per l'esame delle risposte ricevute — Da 5 a 9 mesi tra la prima e l'ultima riunione
1 155 EUR	— Questione particolarmente complessa — Necessità di approfondite ricerche ed analisi documentarie e bibliografiche — Ampie e complesse consultazioni delle parti interessate, del pubblico e di altri organismi scientifici, con un importante carico di lavoro per l'esame delle risposte ricevute — Oltre 9 mesi tra la prima e l'ultima riunione

- b) In ognuno dei casi specifici, sulla base dei criteri di cui alla lettera a), la Commissione indica nella richiesta di parere l'importo dell'indennità che sarà corrisposta al relatore. La Commissione può modificare la scelta dell'importo applicabile nel corso dei lavori preparatori del parere richiesto, qualora ciò sia giustificato da cambiamenti imprevisti rispetto ai criteri pertinenti.»
-

EU Book shop

Tutte le pubblicazioni dell'UE
che VOI state cercando!



bookshop.europa.eu

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT